# Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)<sup>1</sup>

del 24 novembre 1994 (Stato 1° agosto 2014)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)<sup>2</sup>,

visto l'articolo 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>3</sup> sulla navigazione aerea (LNA);

visti gli articoli 2*a* capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>4</sup> sulla navigazione aerea,<sup>5</sup> *ordina:* 

# Sezione 1: Campo d'applicazione

## Art. 1

La presente ordinanza si applica agli alianti da pendio, ai cervi volanti, ai paracadute ascensionali, ai palloni frenati, ai paracadute e agli aeromobili senza occupanti.

# Sezione 2: Disposizioni comuni

#### Art. 2 Registro aeronautico e navigabilità

- <sup>1</sup> Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono iscritti nel registro aeronautico.
- <sup>2</sup> La navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.
- <sup>3</sup> Non vengono rilasciati certificati relativi al rumore.

#### Art. 3 Luogo di decollo e d'atterraggio

- <sup>1</sup> Gli aeromobili di cui all'articolo 1 non sono obbligati a decollare o atterrare su un aerodromo.
- <sup>2</sup> È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.

#### RU 1994 3076

- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).
- Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
- 3 RS **748.0**
- 4 RS 748.01
- Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

#### **Art. 4** Manifestazioni aeronautiche pubbliche

Le manifestazioni aeronautiche pubbliche cui partecipano esclusivamente gli aeromobili di cui all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione (qui di seguito: UFAC<sup>6</sup>).

## Art. 5 Voli commerciali

I voli commerciali con aeromobili menzionati all'articolo 1 non necessitano dell'autorizzazione dell'UFAC.

# Sezione 3: Alianti da pendio

#### Art. 6 Definizione

Sono considerati alianti da pendio tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati.

#### Art. 7 Età minima, licenza e esami

- <sup>1</sup> L'età minima è di 15 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.<sup>7</sup>
- <sup>2</sup> Solo le persone titolari di una licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. Per effettuare voli occasionali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.<sup>8</sup>
- <sup>3</sup> I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare di un permesso ufficiale d'istruttore.
- <sup>4</sup> Solo le persone titolari di una licenza ufficiale speciale svizzera possono effettuare voli con un passeggero. Per effettuare voli occasionali non commerciali è sufficiente una licenza straniera riconosciuta come equivalente secondo il capoverso 7.9
- <sup>5</sup> Durante ogni volo, il titolare deve recare seco la licenza.
- <sup>6</sup> Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, a cura di esperti riconosciuti dallo stesso.

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 1º mag. 2001, in vigore dal 1º giu. 2001 (RU 2001 1392).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

<sup>7</sup> L'UFAC designa un organo competente per il riconoscimento dell'equivalenza delle licenze straniere. L'organo riconosce le licenze straniere in base alle direttive emanate dall'UFAC.<sup>10</sup>

#### Art. 8 Norme di circolazione e d'esercizio

- <sup>1</sup> I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci.
- <sup>2</sup> Gli assembramenti di persone all'aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente.
- <sup>3</sup> I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero.
- <sup>4</sup> Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia.
- <sup>5</sup> Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un'altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un'autorizzazione dell'UFAC.
- <sup>6</sup> Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative agli alianti che figurano nell'ordinanza del DATEC del 4 maggio 1981<sup>11</sup> concernente le norme di circolazione per aeromobili, ad eccezione di quelle che stabiliscono le quote minime di volo

#### Art. 9 Restrizioni di volo

- <sup>1</sup> L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita:
  - a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei:
  - durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
  - c. ad una distanza inferiore a 2.5 km da un eliporto.
- <sup>2</sup> La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra.

## **Art. 10** Assicurazione responsabilità civile

<sup>1</sup> La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 313).

<sup>11</sup> RS 748.121.11

<sup>2</sup> Se l'esercente è domiciliato all'estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile conclusa all'estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l'assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera.

<sup>3</sup> L'utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

# Sezione 4: Cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati

#### Art. 11

- <sup>1</sup> L'utilizzazione di cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC fissa in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.
- <sup>2</sup> La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

#### Sezione 5: Paracadute

#### **Art. 12** Norme di circolazione

I lanci in paracadute sono disciplinati dagli articoli 3 capoverso 2 e 12 dell'ordinanza del 4 maggio 1981<sup>12</sup> concernente le norme di circolazione per aeromobili.

## **Art. 13** Assicurazione responsabilità civile

- <sup>1</sup> La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
- <sup>2</sup> La copertura assicurativa dell'aeromobile verso terzi a terra deve estendersi anche all'impiego di paracadute per lanci d'emergenza.
- <sup>3</sup> Ad ogni lancio, il paracadutista deve recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

# Sezione 6: Aeromobili senza occupanti, di peso superiore a 30 kg

## Art. 14 Categorie

<sup>1</sup> L'impiego di aeromobili senza occupanti, segnatamente di cervi volanti, paracadute ascensionali, palloni frenati, palloni liberi e aeromodelli di peso superiore a 30 kg, necessita dell'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC stabilisce in ogni singolo caso le condizioni d'ammissione e di utilizzazione.

<sup>2</sup> La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.

# Sezione 7: Aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg

- Art. 15 Restrizioni per cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati È proibito far salire cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati:
  - ad un'altezza superiore a 60 m sopra il suolo;
  - b. ad una distanza inferiore a 3 km dalle piste di un aerodromo civile o militare.

#### Art. 16 Restrizioni per palloni liberi

È proibito far salire palloni liberi:

- se il carico utile è superiore a 2 kg o la capacità superiore a 30 m<sup>3</sup>:
- b. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile e militare se la capacità è superiore a 1 m<sup>3</sup>.

#### Art. 1713 Restrizioni per aeromodelli

- <sup>1</sup> Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.
- <sup>2</sup> È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:
  - ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare:
  - h nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo:
  - c. 14 ad una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all'aperto. sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell'articolo 4.

#### Art. 1815 Eccezioni alle restrizioni

- <sup>1</sup> Possono autorizzare eccezioni:
  - alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;
- 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009
- (RU **2009** 5399). Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 14 (RU 2014 2315).
- 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ott. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5399).

- b. 16 alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l'UFAC.
- <sup>2</sup> Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.
- <sup>3</sup> L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

#### **Art. 19** Diritto cantonale

In vista di ridurre l'impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore o uguale a 30 kg (art. 51 cpv. 3 LNA).

## **Art. 20** Assicurazione responsabilità civile

- <sup>1</sup> La responsabilità civile verso terzi a terra dev'essere garantita dall'esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
- <sup>2</sup> Tale copertura assicurativa non è necessaria per:
  - a. i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
  - i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg, la cui capacità è inferiore a 30 m³ e la cui altezza ascensionale è inferiore a 60 m;
  - c. i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e la cui capacità è inferiore a 30 m<sup>3</sup>;
  - d. gli aeromodelli il cui peso è inferiore a 0,5 kg.
- <sup>3</sup> Nell'utilizzare tali apparecchi, occorre recare seco l'attestato dell'assicurazione responsabilità civile.

# Sezione 7*a*:17 Disposizione penale

#### Art. 20a

Chi viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 30 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2315).

Introdotta dal n. I 8 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

# Sezione 8: Disposizioni finali

# Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 14 marzo 1988<sup>18</sup> sugli alianti da pendio e taluni altri aeromobili:
- l'ordinanza del 14 marzo 1988<sup>19</sup> sulle restrizioni applicabili a taluni apparecchi volanti e proiettili.

## Art. 22 Diritto vigente: modifica

...20

## **Art. 23** Disposizione transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la copertura della responsabilità civile dovrà essere conforme alle prescrizioni degli articoli 11 capoverso 2 e 20 capoverso 1.

## Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> [RU **1988** 549]

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> [RU **1988** 554, **1992** 548]

Le mod. possono essere consultate alla RU **1994** 3076.